

- eccesso di potere, violazione del diritto comunitario e snaturamento dei fatti e delle prove per quanto attiene alla ricostruzione, effettuata dal Tribunale, dell'illecito contestato dalla Commissione all'art. 2 della decisione;
- eccesso di potere, violazione del diritto comunitario e snaturamento dei fatti e delle prove per quanto attiene alla valutazione dell'illiceità dei fini e/o degli effetti del contratto di fornitura tra Dalmine e British Steel, in quanto limitativo della concorrenza sul mercato dei tubi lisci e dei tubi filettati;
- violazione del diritto comunitario e snaturamento dei fatti e delle prove per quanto attiene alla valutazione dell'illiceità delle clausole del contratto di fornitura tra Dalmine e British Steel;
- in subordine, violazione dell'art. 81 CE e difetto di motivazione nel valutare il rispetto, da parte della Commissione, dell'articolo 15 del regolamento 17/62 e degli Orientamenti sul calcolo delle ammende, per quanto attiene alla gravità dell'infrazione imputabile a Dalmine; e, infine, sempre in subordine,
- violazione dell'art. 81 CE e difetto di motivazione nel valutare il rispetto, da parte della Commissione, dell'art. 15 del regolamento 17/62 e degli Orientamenti sul calcolo delle ammende, per quanto attiene alla valutazione della durata dell'infrazione contestata a Dalmine ed alle circostanze attenuanti.

(¹) GU P 13 del 21.2.1962, pag. 204.

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) con ordinanza 2 agosto 2004 nel procedimento avente ad oggetto il ricorso per cassazione proposto da: 1) Teleos PLC, 2) Unique Distribution Limited, 3) Synectiv Limited, 4) New Communications Limited, 5) Quest Trading Company Limited, 6) Phones International Limited, 7) AGM Associates Limited, 8) DVD Components Limited, 9) Fonecomp Limited, 10) Bulk GSM, 11) Libratech Limited, 12) Rapid Marketing Services Limited, 13) Earthshine Limited, 14) Stardex (UK) Limited contro the Commissioners of Customs and Excise

(Causa C-409/04)

(2004/C 300/52)

Con ordinanza 2 agosto 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 24 settembre

2004, nel procedimento avente ad oggetto il ricorso per cassazione proposto da: 1) Teleos PLC, 2) Unique Distribution Limited, 3) Synectiv Limited, 4) New Communications Limited, 5) Quest Trading Company Limited, 6) Phones International Limited, 7) AGM Associates Limited, 8) DVD Components Limited, 9) Fonecomp Limited, 10) Bulk GSM, 11) Libratech Limited, 12) Rapid Marketing Services Limited, 13) Earthshine Limited, 14) Stardex (UK) Limited contro the Commissioners of Customs and Excise, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court), ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se, alla luce dei fatti, il termine «spedito», di cui all'art. 28 bis, n. 3 (¹), della sesta direttiva (acquisti intracomunitari di beni) debba essere inteso nel senso che un acquisto intracomunitario si realizzi quando:

- a) il potere di disporre come proprietario di un bene venga trasferito all'acquirente ed i beni vengano messi dal cedente a disposizione dell'acquirente (soggetto passivo registrato ai fini dell'IVA in un altro Stato membro), presso un deposito protetto sito nello Stato membro del cedente stesso, sulla base di un contratto con clausola «franco fabbrica» per effetto del quale l'acquirente assume ogni responsabilità per il trasporto dei beni in uno Stato membro diverso da quello della cessione, ove dai documenti contrattuali e/o da altra documentazione probatoria risulti che i beni stessi siano destinati ad essere successivamente trasportati in un altro Stato membro ancorché non abbiano ancora fisicamente lasciato il territorio dello Stato membro del cedente; ovvero
- b) il potere di disporre dei beni come proprietario venga trasferito all'acquirente e i beni inizino, ma non completino necessariamente, il trasferimento verso un altro Stato membro (in particolare, nel caso in cui i beni non abbiano fisicamente lasciato il territorio dello Stato membro del cedente); ovvero
- c) il potere di disporre dei beni come proprietario venga trasferito all'acquirente e i beni, nel loro trasferimento verso un altro Stato membro, abbiano fisicamente lasciato il territorio dello Stato membro del cedente.

Requisiti per l'esenzione

2) Se l'art. 28 ter, parte A, lett. a), debba essere interpretato nel senso che sono esenti da IVA le cessioni di beni quando:

— i beni vengano ceduti ad un acquirente registrato ai fini dell'IVA in un altro Stato membro; e

— a termini del contratto di compravendita, l'acquirente, dopo aver acquisito il potere di disporre dei beni come proprietario nello Stato membro del cedente, sia responsabile del trasporto dei beni dallo Stato membro del cedente ad un secondo Stato membro; e

- a) Il potere di disporre dei beni come proprietario sia stato trasferito all'acquirente e i beni siano stati ceduti dal cedente sotto forma di messa a disposizione dell'acquirente presso un deposito protetto sito nello Stato membro del cedente stesso, sulla base di un contratto di compravendita con clausola «franco fabbrica», a termini del quale l'acquirente assume la responsabilità per il trasferimento dei beni stessi verso uno Stato membro differente da quello della cessione, ove dai documenti del contratto e/o da altra documentazione probatoria risulti che i beni stessi siano destinati ad essere successivamente trasportati in un altro Stato membro ancorché non abbiano ancora fisicamente lasciato il territorio dello Stato membro del cedente; ovvero
- b) il potere di disporre dei beni come proprietario venga trasferito all'acquirente e i beni inizino, ma non completino necessariamente, il trasferimento verso un altro Stato membro (in particolare, nel caso in cui i beni non abbiano fisicamente lasciato il territorio dello Stato membro del cedente); ovvero
- c) il potere di disporre dei beni come proprietario venga trasferito all'acquirente e i beni, nel loro trasferimento verso un altro Stato membro, abbiano fisicamente lasciato il territorio dello Stato membro del cedente.
- d) il potere di disporre dei beni come proprietario sia stato trasferito all'acquirente e i beni risultino essere effettivamente giunti nello Stato membro di destinazione.

Ripristino della responsabilità per l'assolvimento dell'IVA

- 3) Nelle circostanze della specie, in cui un cedente in buona fede abbia fornito alle competenti autorità del proprio Stato membro, a seguito di notificazione di avviso di recupero dell'imposta, elementi probatori oggettivi dai quali risultava, a quel momento, il diritto al beneficio dell'esenzione dall'imposta ai sensi dell'art. 28 ter, parte A, lett. a), e le competenti autorità abbiano inizialmente accettato tali prove ai fini dell'esenzione, se – e in caso affermativo, in presenza di quali circostanze – le competenti autorità dello Stato membro della cessione possano tuttavia successivamente richiedere al cedente di rispondere dell'IVA sui beni medesimi qualora da successivi elementi probatori siano emersi: a) dubbi in ordine alla validità dei precedenti elementi probatori, o b) la falsità materiale degli elementi probatori precedentemente forniti, peraltro senza conoscenza o coinvolgimento da parte del cedente.
- 4) Se sulla soluzione della questione sub 3 incida la circostanza che l'acquirente risulti aver effettuato dichiarazioni all'Amministrazione Finanziaria nello Stato membro di destinazione – dichiarazioni comprendenti, quali acquisti intracomunitari, la compravendita oggetto dell'azione di recupero da parte dell'Amministrazione –, l'acquirente abbia indicato un determinato importo quale IVA all'acquisto ed abbia inoltre portato in detrazione l'importo medesimo, quale

imposta a monte, ai sensi dell'art. 17, n. 2, lett. d), della sesta direttiva.

(¹) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145 del 13.06.1977, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia con ordinanza 22 luglio 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori — A.N.A.V. e Comune di Bari nonchè A.M.T.A.B. Servizio SpA

(Causa C-410/04)

(2004/C 300/53)

Con ordinanza 22 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 27 settembre 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori – A.N.A.V. e Comune di Bari nonchè A.M.T.A.B. Servizio SpA., il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«Se sia compatibile con il diritto comunitario, ed in particolare con gli obblighi di trasparenza e libera concorrenza di cui agli artt. 46, 49 e 86 del Trattato, l'art. 113 co. V D. Lgs. nr. 267/00, come modificato dall'art. 14 D.L. nr. 269/03, nella parte in cui non pone alcun limite alla libertà di scelta dell'Amministrazione pubblica tra le diverse forme di affidamento del servizio pubblico, ed in particolare tra l'affidamento mediante procedura di gara ad evidenza pubblica e l'affidamento diretto a società da essa interamente controllata».

Ricorso del 24 settembre 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-412/04)

(2004/C 300/54)

Il 24 settembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Klaus Wiedner e Giuseppe Bambara, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.